

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA**  
**Il Sezione Civile**

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1) Dott. Sebastiano Neri   | Presidente           |
| 2) Dott. Angelo Giorgianni | Consigliere relatore |
| 3) Dott. Antonino Zappalà  | Consigliere          |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 234/2018, posta in decisione all'udienza del 06.05.2021

**tra**

**Città Metropolitana di Messina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (c.f. 80002760835), elettivamente domiciliata in Messina, Via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti;

**- appellante -**

**contro**

[REDACTED] nato a Roma il 10.01.1972 (c.f. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in Messina, Via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti;

**- appellato -**

**Conclusioni del procuratore dell'appellante:** come da verbale di udienza del 06.05.2021

**Conclusioni del procuratore dell'appellato:** come da verbale di udienza del 06.05.2021

**Oggetto:** altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Così come risulta dagli atti del primo grado di giudizio ed in particolare dalla sentenza appellata, con atto di citazione notificato in data 27 aprile 2012, la Provincia Regionale di Messina proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 352/12, con il quale il Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 184.527,79, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a favore di [REDACTED] a titolo di



risarcimento dei danni subiti dall'abitazione di quest'ultimo a causa di uno smottamento del terreno sottostante e di rimborso delle spese processuali e di c.t.p. sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo dallo stesso promosso al fine di verificare lo stato dei luoghi, le cause del cedimento ed i danni subiti dall'immobile. L'opponente deduceva l'inidoneità dell'accertamento tecnico preventivo ad integrare la prova scritta di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; contestava inoltre la fondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere dal [REDACTED]. Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'opposizione svolta, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. [REDACTED] costituendosi in giudizio, contestava le affermazioni dell'opponente e ne chiedeva il rigetto.

Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, fissava l'udienza del 21/12/17 per la discussione orale della causa concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.

All'udienza del 21/12/17 la causa veniva discussa e decisa.

**Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 3008/2017, così provvede:**

- “- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;*
- condanna la Città Metropolitana opponente al pagamento, a favore dell'opposto, della somma di € 179.180,00, oltre interessi legali su tale somma devalutata dalla data dei fatti (24 gennaio 2010) e via via rivalutata anno per anno;*
- condanna l'opponente al pagamento, a favore dell'opposto, delle spese del procedimento di a.t.p., liquidate in € 4.000,00;*
- condanna l'opponente al pagamento, a favore dell'opposto, delle spese del procedimento di a.t.p., liquidate in € 289,69 per spese, € 201,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari ex D.M. n. 127/2004, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese di c.t.u.;*
- compensa, in ragione di  $\frac{1}{4}$ , le spese del presente giudizio tra le parti, condannando l'opponente al pagamento, a favore di [REDACTED] dei restanti  $\frac{3}{4}$ , liquidati in € 3.862,00 per compensi ex D.M. n. 55/14 (scaglione fino ad € 260.000,00, valori minimi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.*





**Con atto di citazione la Città Metropolitana di Messina** ha proposto appello avverso la predetta sentenza, **chiedendo alla Corte di Appello di Messina di accogliere le seguenti conclusioni:**

*“1) Preliminarmente, sospendere in tutto o in parte l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la fondatezza dell’appello;*

*2) Nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame ed in riforma dell’impugnata sentenza, riconoscere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta alla Città Metropolitana di Messina per gli eventi calamitosi che hanno colpito l’immobile del sig. ██████████*

*3) In subordine, nel caso di rigetto della superiore domanda, ritenere la responsabilità della Città Metropolitana di Messina nei limiti del 60% come già accertato nella “RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEL DANNO” dell’ing. ██████████ (CTU del procedimento per accertamento tecnico preventivo) o in quella maggiore o minore misura che riterrà di diritto;*

*Come mezzo al fine chiede disporsi CTU onde accertare i danni lamentati dal sig. ██████████ e le cause che li hanno provocati con particolare attenzione alle questioni sub capoversi 3° e 4° della pagina 2 della “RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEL DANNO” dell’ing. ██████████ (CTU del procedimento per accertamento tecnico preventivo) conferendo all’uopo nuovo mandato ad altro consulente”.*

**Con atto di costituzione munito di domanda incidentale si costituiva in giudizio l’appellato sig. ██████████ chiedendo alla Corte di Appello di Messina:**

*“1) in via del tutto preliminare e cautelare ritenere la radicale inammissibilità della avanzata domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 3008/2017 emessa dal Tribunale di Messina, in quanto la suddetta richiesta risulta sprovvista dei necessari requisiti in fatto ed in diritto, tra l’altro neppure accennati nel corpo del promosso gravame, oltre che in considerazione del grave pregiudizio che ne subirebbe il Sig. ██████████ come documentato, **si da consentire al Collegio giudicante di pronunciarsi ai sensi per gli effetti dell’art. 348 ter;***

*2) ritenere ai sensi dell’art. 342 c.p.c. l’assoluta inammissibilità del promosso gravame, in quanto deficitario dei suoi presupposti minimi previsti per legge, e ciò in quanto la Città Metropolitana di Messina non solo non ha enunciato in maniera corretta ed esaustiva i motivi di appello, ma non ha nemmeno sviluppato (o semplicemente accennato) le censure partendo dal testo depositato per giungere al testo richiesto con la domanda di riforma;*



3) ritenere e dichiarare in ogni caso infondato nel merito il promosso appello da parte della Città Metropolitana di Messina, nell'assenza dei congrui motivi, sia in fatto che in diritto, con la conferma della sentenza n. 3008/2017 emessa dal Tribunale di Messina.

Con condanna alle spese del presente grado di giudizio”.

All'udienza del 06.05.2021, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note scritte ex art. 83 D.L. 18/2020, e la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte appellante impugna la sentenza di primo grado per:

- 1) “Violazione e/o falsa applicazione art. 2697 c.c. ed art. 61 c.p.c.”
- 2) “Violazione e/o falsa applicazione art. 116 c.p.c.”

In riferimento al primo motivo di gravame, la Città Metropolitana di Messina sostiene che il Giudice di primo grado ha basato la propria decisione facendo esclusivo riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, espletata dall'Ing. ██████ nell'ambito di un procedimento per A.T.P., senza tenere in considerazione le ulteriori richieste istruttorie formulate dal medesimo ente nel primo grado di giudizio.

Tale motivo di censura è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Il nuovo dettato codicistico ex art. 696 bis c.p.c., così come introdotto dalla riforma del 2005, prevede che la consulenza tecnica preventiva ai fini della risoluzione della lite ha una duplice finalità: quella conciliativa e quella cognitiva, di immediato rilievo nel giudizio di merito. La prima permette di utilizzare l'A.T.P. quale strumento di conciliazione della controversia tra le parti, la seconda riconosce alle parti il diritto di preconstituire una prova prima e al di fuori del processo di merito, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti del *fumus* e del *periculum*. Tale istituto prescinde dalle condizioni dell'art. 696, ovvero dei presupposti cautelari dell'istruzione preventiva, e, in particolare, dall'urgenza di far verificare lo stato dei luoghi o la qualità o condizioni di cose o persone, coincidente con il *periculum* di non potere nel futuro procedere ad un'indagine tecnica su cose o persone per il loro mutamento a causa del passare del tempo e della dilazione in cui si svolge il giudizio di merito. Di conseguenza la formazione della prova, nel caso dell'art. 696 bis c.p.c., non è vista solo come “strumentale” e come mezzo





rivolto al successivo esercizio dell'azione di merito, ed allo scopo di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale attraverso il processo di merito, ma, piuttosto, quale rimedio base dal quale poter partire per giungere ad una soluzione spedita della controversia tra le parti.

Nel caso di specie, va evidenziato che la tradizionale funzione probatoria della consulenza tecnica preventiva è stata pienamente soddisfatta, e, laddove la conciliazione non è riuscita nell'intento voluto dalle regole procedurali, la relazione peritale è stata acquisita nel processo di merito così da fornire al giudice argomenti tecnici utili e decisivi per dirimere la controversia.

Il Giudice di primo grado ha agito in conformità alle norme processuali e all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui una volta fallita la conciliazione, l'elaborato del consulente, che contiene gli eventi descritti nella loro dinamica e nella completa rappresentazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi da scrutinare, corrobora e qualifica il nesso causale tra danno occorso e cause esegetiche, nonché conduce, con le valutazioni contenute, alla determinazione e quantificazione del danno, che, nella loro integrale cognizione e ponderazione, possono essere considerati dal giudice come fonte di prova, ai fini della decisione da assumere (Cass. Civile, sez. II, sentenza 21/09/2016, n. 18521; Cass. Civile, sez. VI, sentenza 26/10/2015 n. 21756).

Il Giudice di prime cure ha opportunamente fondato le proprie valutazioni facendo riferimento alla esaustiva relazione redatta dalla C.T.U. e, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, il Tribunale, nel rispetto del contraddittorio, ha dato la possibilità ai consulenti di parte dell'Ente Provinciale, Ing. [REDACTED] e Geometra [REDACTED] di predisporre le proprie controdeduzioni e le connesse richieste, sulla scorta delle quali il C.T.U. ha provveduto ad acquisire ulteriore documentazione in grado di soddisfare le esigenze di tutte le parti.

In merito al secondo motivo di appello, la Città Metropolitana di Messina sostiene che *"il Tribunale di primo grado, in violazione dell'art. 116 c.p.c., ha ommesso l'esame o, comunque, non ha motivato sulla mancata considerazione di due chiare prove documentali che, se valutate, avrebbero potuto esimere o mitigare, la pronuncia di responsabilità a carico dell'appellante"*.

Tale motivo di censura è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Non vi è dubbio che la responsabilità dei danni patiti dal sig. [REDACTED] sono da attribuire alla Città Metropolitana di Messina che non ha prontamente provveduto a creare sistemi che convogliassero le acque pluviali in caso di abbondanti piogge, ciò è acclarato dalla relazione





dell'ing. [REDACTED] *“L'attuale sistema di convogliamento delle acque pluviali, così come confermato dai tecnici dell'Amministrazione Provinciale, mette ulteriormente in evidenza la mancata realizzazione di manufatti in grado di smaltire le acque pluviali in strade caratterizzate da rilevante pendenza. È accaduto, cioè, che il sistema di raccolta di acqua piovana ricadente in lunghi tratti di strade provinciali si è limitato ad essere un tombino e una caditoia con griglia e ad utilizzare come recapiti modeste cunette naturali a cielo aperto poste a ridosso di strade comunali. È mancata, cioè, la realizzazione di brevi condotte, posizionate a pendenza fortemente ridotta e munite di adeguati pozzetti a salto, in grado di rallentare la velocità dell'acqua consentendone un deflusso ordinato. (...) Nulla sarebbe accaduto se la regimentazione delle acque pluviali sulle strade provinciali fosse stata eseguita a regola d'arte o comunque mantenuta in modo costante”.*

La circostanza che il terreno su cui è stato costruito l'immobile del sig. [REDACTED] ricada interamente in *“area a franosità diffusa”* con stato di attività: ATTIVO, così come è stato dichiarato dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2/07/07 non esonera la Città Metropolitana di Messina dalla responsabilità di custodia che ha sulle strade di propria competenza.

Neanche gli eventi atmosferici più imprevedibili, come le abbondanti piogge che hanno caratterizzato l'inverno 2010, costituiscono caso fortuito tale da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso. L'ing. P. [REDACTED] ha evidenziato, infatti, come: *“gli eventi atmosferici che danno origine ad una notevole quantità di acque piovane non comportano l'insorgere di danni a immobili o terreni se è stato realizzato, nella zona interessata, un corretto ed efficace sistema di convogliamento delle acque piovane stesse ed un recapito finale in grado di smaltirne le relative portate. Accade, infatti, che la mancata regimentazione lungo strade comunali o provinciali produca danni sempre più rilevanti in funzione, ovviamente, sia della quantità d'acqua caduta ma soprattutto, ed in modo determinante, dalla pendenza longitudinale delle strade in cui le acque si riversano. In questi casi si verifica, infatti, un progressivo aumento della velocità della massa d'acqua che non può essere trattenuta solo da qualche griglia posta al piede della strada stessa poiché, in quel tratto, l'acqua supera rapidamente questa possibile interruzione acquistando sempre più forza e velocità. Tale considerazione preliminare ha lo scopo di mettere in evidenza che, indipendentemente dai lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria programmati e/o effettuati sui manufatti esistenti, preposti al convogliamento delle acque pluviali, è il loro numero ed il loro dimensionamento che può evitare di provocare danni rilevanti. Altrimenti è sufficiente, infatti, che si verifichi l'intasamento di un solo pozzetto o di un solo tombino per impedire un deflusso ordinato dell'acqua piovana”.*





Trattandosi di un giudizio avente natura prettamente documentale, il Giudice *di primo grado*, non poteva che affidarsi alle risultanze della relazione espletata dal C.T.U. che ha individuato la causa dei danni presenti nell'immobile del sig. [REDACTED] nella mancata regimentazione delle acque da parte della Provincia Regionale di Messina sulle strade di propria competenza.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, alcuna responsabilità è da attribuire al Comune di Castoreale.

Il CTU, dopo un'approfondita analisi a seguito della mancata conciliazione tra la Città Metropolitana di Messina, il Comune di Castoreale e il sig. [REDACTED] ha riferito che: *"nulla può essere imputato all'Amministrazione Comunale di Castoreale sulle cui strade in terra battuta vengono riversate le acque provenienti dalle strade provinciali 85 e 87 con pavimentazione in conglomerato bituminoso che provoca una maggiore velocità di deflusso dell'acqua piovana che, se non opportunamente regimentata, provoca danni certi"*.

Neanche la condotta del sig. [REDACTED] ha concorso nella causazione dei danni presenti nel suo immobile. Anche se quest'ultimo avesse eseguito la raccomandazione del geologo Dr. [REDACTED] di *"procedere alla canalizzazione e allontanamento di tutte le acque che, in varia forma, dovessero affluire nell'area di sedime in quanto, le caratteristiche meccaniche delle argille (ed in particolare quelle di resistenza al taglio) decadono in presenza d'acqua"*, ciò non sarebbe stato sufficiente ad impedire il verificarsi dei danni subiti dall'immobile di parte appellata infatti il C.T.U. ha concluso la propria relazione sostenendo: *"anche il mancato intervento per l'eliminazione dei detriti in tombini o caditoie o cunette da parte dei proprietari dei terreni limitrofi non esclude la responsabilità dell'Amministrazione Provinciale che avrebbe dovuto verificare, in questo caso, che le acque piovane non si riversavano solo in aperta campagna ma anche contro civili abitazioni con la conseguenza che i danni provocati per il deperimento di cose o terreni richiedevano ben altra valutazione rispetto a quella certamente più importante che il mancato intervento avrebbe potuto comportare anche la perdita di vite umane"*.

Per quanto detto sopra, la presente Corte ritiene che la somma di cui ha diritto il sig. [REDACTED] a titolo di risarcimento dei danni che ha subito il proprio immobile debba essere pagata interamente dalla Città Metropolitana di Messina.

In riferimento alla domanda incidentale, il sig. [REDACTED] impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo ritenendo che *"le valutazioni compiute dal consulente tecnico in sede di accertamento tecnico preventivo non*



*possono ritenersi idonee a fondare un procedimento per ingiunzione, non essendo il credito che ne deriva né liquido né esigibile in mancanza di un provvedimento giudiziale di liquidazione definitiva”.*

La presente Corte non è concorde con quanto detto dal primo Giudicante.

Sebbene alcuni autori sostengano che sia l'accertamento tecnico preventivo, che la consulenza tecnica preventiva *ex art. 696 bis c.p.c.*, non possono fondare un procedimento per ingiunzione in quanto hanno come caratteristiche la provvisorietà e la strumentalità, questa Corte appoggia la tesi di altra parte della dottrina che non esclude che la consulenza tecnica preventiva possa essere posta alla base dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento.

Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. affinché il Giudice pronunci ingiunzione di pagamento, è necessario che venga data prova scritta del diritto fatto valere.

L'art. 634 c.p.c. relativo alla prova scritta fornisce all'interprete una serie di indicazioni, dove però non si fa alcun riferimento all'A.T.P.

Per la dottrina tale elenco non è tassativo: infatti *“se del diritto fatto valere si dà prova scritta”* non significa che il Giudice utilizzi una prova tipica, altrimenti saremmo nel processo a cognizione piena. Secondo detto orientamento, la piena spendibilità in sede monitoria nascerebbe dal fatto che:

- la prova scritta è costituita da qualsiasi documento *“meritevole di fede quanto alla sua autenticità, anche se sfornito dell'efficacia probatoria assoluta, e anche se proveniente da terzi”*;
- in questo caso il diritto fatto valere è il diritto al risarcimento dei danni;
- dal momento che la riforma del 2005 ha esteso l'accertamento anche alla valutazione delle cause e dei danni relativi all'oggetto della verifica, qualora l'accertamento si conduca sino alla determinazione del danno non è da escludere che le risultanze della consulenza preventiva d'urgenza possano essere allegate ad un ricorso per ingiunzione di pagamento, quale prova scritta della esistenza di un diritto.

Per tale orientamento, quindi, la consulenza preventiva o l'A.T.P. potrebbero essere posti alla base dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento o di consegna *ex art. 633 c.p.c.*, fondato sulla consegna preventiva, quando questa, per la compiutezza delle indagini consente al Giudice, sulla base di un semplice calcolo matematico, di giungere alla determinazione del diritto.





In questo specifico caso, per la dottrina la portata della consulenza e quella di vera e propria prova.

Facendo seguito al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui le prove scritte idonee per ottenere il rilascio del decreto di ingiunzione consistono in qualsiasi documento meritevole di fede quanto all'autenticità, che attesti l'esistenza del credito (Cass. Civ. Sez. II, sentenza 10.02.2010 n. 3000) anche al di fuori di quelle previste dall'art. 634 c.p.c., la recente giurisprudenza di merito ha osservato come l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 *bis* c.p.c. abbia portata assai più ampia del tradizionale A.T.P. di cui all'art. 696 c.p.c., come è fatto chiaro dall'inciso, a cui la norma affida il regolamento dei presupposti di ammissibilità, "anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696".

L'A.T.P. in funzione conciliativa (per il quale non è richiesto il requisito dell'urgenza) può trovare ingresso, oltre che per l'accertamento dello stato e/o della qualità di luoghi/cose/persone (e oltre che per trarre valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica), anche allo scopo di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (Tribunale di Verona sentenza del 14.01.2016).

Tenendo presente quanto riportato sopra, la presente Corte ritiene che la consulenza redatta dall'Ing. [REDACTED] in sede di accertamento tecnico preventivo *ex art. 696 bis* c.p.c., contenente l'accertamento della causa dei danni presenti nell'immobile del sig. [REDACTED] e la loro quantificazione, deve essere considerata una prova scritta *ex art. 633* c.p.c. con cui parte appellata può far valere il proprio diritto di credito nei confronti di parte appellante.

Alla luce di quanto sopra, la presente Corte rigetta le domande di parte appellante con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali in favore del sig. [REDACTED] liquidate secondo i parametri di cui al Dm. n. 55 del 10.03.2014, come da dispositivo.

In applicazione del comma 1 *quater* dell'art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2012 e per l'impugnazione notificata ed iscritta dopo l'1.02.2013 deve, tuttavia, darsi atto per la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione del procedimento di gravame.

P.Q.M.



La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Città Metropolitana nei confronti del sig. [REDACTED] avverso la sentenza n. 3008/2017 emessa in data 22.12.2017 dal Tribunale di Messina:

- a) rigetta l'appello proposto dalla Città Metropolitana di Messina;
- b) conferma, per l'effetto, la sentenza n. 3008/2017 pubblicata in data 22.12.2017 dal Tribunale di Messina;
- d) condanna la Città Metropolitana di Messina al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 13.635,00 oltre iva, cpa e spese generali;
- e) manda alla Cancelleria l'adempimento per la riscossione del versamento.

Così deciso in Messina addì 15.09.2021

Il Consigliere relatore

Dott. Angelo Giorgianni

Il Presidente

Dott. Sebastiano Neri

